

STATUTO

SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MORGANO TV VIA PESCATORI 15

Numero REA: TV - 426019

Codice fiscale: 05104540264

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A AL REPERTORIO N. 1450
RACCOLTA N. 1226

SORGENTE

società cooperativa sociale

Statuto Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, con sede a Morgano (Tv) una società cooperativa con denominazione **"Sorgente società cooperativa sociale"** essa può utilizzare la sigla abbreviata di **"Sorgente s. c. s."**

La sede è fissata in Morgano (TV)

Con delibera del consiglio di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all'Estero.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non avranno consentito alla deliberazione.

Art. 3 - Normativa di riferimento

Alla cooperativa si applicano le normative speciali sulla cooperazione, ed in particolare le disposizioni di cui alla legge 8 nov. 1991 n. 381 sm relativa alla disciplina sulle cooperative sociali, e, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. N. 112 del 3/07/2017.

La cooperativa, ai sensi del D.Lgs. 3/07/2017 n. 112 art. 1, c 4. ha la qualifica di **impresa sociale** di diritto.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

TITOLO II

Regime mutualistico - Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318, per il quale le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 sono in ogni caso considerate cooperative a mutualità prevalente. Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è

Giovanna Maria Barbara
Mara Bona
Tiziana Bel
Paolo Re Nervo

pag. n. 1

Barbara Rita Fancello
Anna Gatto
Irene Rinaldi
Sabrina Zanette
Alessandra

Elisabetta Lordini

quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni sociali, professionali ed economiche.

La cooperativa in particolare si prefigge di:

- creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci lavoratori e assicurare continuità di impiego a condizioni normative ed economiche le più favorevoli;
- accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione professionale dei soci lavoratori;
- ampliare il senso di partecipazione all'attività della cooperativa, promuovendo i valori costituzionali del lavoro, della solidarietà, della dignità umana, della libertà, della sicurezza e della salute.

A tal fine la cooperativa si propone di far partecipare tutte le socie ed i soci ai benefici della mutualità, applicando i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle forme consentite dalla legislazione vigente e disciplinato da un apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 5 – Scopo sociale

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

La cooperativa non ha finalità speculative o di lucro e si propone esclusivamente di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d), l) e p) del D.Lgv. 3/07/2017 n. 112.

Nella gestione delle sue attività intende operare per:

1. offrire uno spazio alla persona affinché essa possa cercare, scoprire, trovare, lasciar emergere, elaborare, valorizzare, le proprie potenzialità;
2. creare luoghi aperti che facilitino processi di crescita, innovazione, armonizzazione, in un'ottica globale, ecologica e di sviluppo di comunità.

con le seguenti finalità:

- la promozione socio culturale;
- favorire il permanere della persona-utente nel suo ambiente e la sua partecipazione ed in integrazione nei normali contesti di vita;
- la partecipazione di tutti i soci ai principi della mutualità e l'obbligo di fornire le prestazioni accessorie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali;
- la sensibilizzazione e il coinvolgimento della comunità ai problemi culturali e sociali.

Art. 6 – Oggetto sociale

La Cooperativa si occuperà di: Formazione, Educazione, Cultura, Salute e Benessere.

In relazione allo scopo sociale di cui al precedente articolo, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi:

- a) la promozione e la realizzazione di attività di formazione personale e professionale attinenti alle finalità della Cooperativa (Shiatsu, psicomotricità ecc.);
- b) l'ideazione e l'attuazione di iniziative culturali che favoriscano la possibilità di un dialogo e di un confronto continuo in merito ad aspetti che corrispondano alle finalità della medesima Cooperativa (seminari, conferenze, concerti, spettacoli e simili, ecc.);

Groza Maria Botnaru
Maria Botnaru
titolare del
posto di

pag. n. 2

Berlora Dora Ferice
Anna Gatto
Anna Rando
Salvina Jovatto
Alessia Rn

Margherita Zoldan

c) la stesura e la concretizzazione di progetti che abbiano come fine la prevenzione, l'educazione e la cura, rivolti sia a privati che ad enti e istituzioni e che tengano conto dei bisogni della persona e del territorio (studio assistito, sostegno alla genitorialità, sportelli di ascolto ecc.);

d) la creazione di spazi destinati ad accogliere la persona che possa esprimersi e prendersi cura della propria globalità in un'ottica di cambiamento ed evoluzione (sostegno e terapia psicologica, trattamenti shiatsu, trattamenti di riflessologia ecc.);

e) la promozione della sinergia tra le diverse competenze professionali, interdipendenti, in armonia tra loro.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Art. 7 – Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

TITOLO III

Soci

Art. 8 – Requisiti dei soci

Il numero delle socie e dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che per requisiti professionali sono in grado di svolgere l'attività della Cooperativa e si riconoscono nelle finalità della stessa.

La responsabilità delle socie e dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e alla partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di rispondere agli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della Cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Giuse Maria Barbara
Anna Bora
Flaminia Bel
Anna De Ratto

pag. n. 3

Barbara Rita Ferri
Anna Gatto
Terza Luisa
Sabrina Zonetto

Giuseppe D'Amato

Eliaherita Loda

Alessia An

Art. 9 – Soci Cooperatori

La Cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di progetti e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione degli stessi;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali.

Art. 10 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, recapito telefonico, e-mail;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, dell'eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la categoria di soci tra i quali si intende essere inseriti;
- e) l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 11 – Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra, nella relazione di bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 – Obblighi e diritti dei soci cooperatori

Con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo, i soci sono obbligati a versare:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro

Giuse Maria Borbone pag. n. 4
Mario Boche
Katiana Set

Anna Rita Netti
Berlone Iside Faniere
Anna Cotto
Leon Rando

Giuseppe D'Amato

Ollughierita Foldan

Sabrina Jovito
Alessia Or

disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 13 – I compensi ai soci

Ai soci prestatori spetterà un compenso per il conferimento della loro opera, che dovrà tener conto della quantità e della qualità del lavoro prestato, della particolare natura associativa del rapporto socio – cooperativa e delle esigenze sociali.

Art. 14 – Soci volontari

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 15 – Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari è opportuno sia coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 16 – Obblighi e diritti dei soci volontari

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 12; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario, per recesso ed esclusione, si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Grosa Maria Barbara
Mama Bebe
Fisiana Bet
Nano De Nerto

pag. n. 5

Barbara De Fazio
Anna Gatto
Anna Fendi
Sabrina Gualto
Alessia Orsi
Eliaugherta Soldani

Art. 17 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) abbia cessato per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura.
- Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Art. 18 – Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti del socio, che:

- a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Cooperativa;
- b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 8 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- g) arrechi danni agli utenti nell'esercizio delle sue funzioni;
- h) dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro;
- i) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.

Art. 19 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 20 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Giuseppina Maria Barbara
Anna Maria
Tiziana Bel
Anna Maria

pag. n. 6

Berlucchi Fausto
Anna Maria
Anna Maria
Anna Maria
Anna Maria

Giuseppina Maria

Anna Maria

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 21 – Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 22 – Trasferimento delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO IV

Patrimoni - Esercizio Sociale – Bilancio

Art. 23 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore minimo non inferiore a € 300,00 e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Giuseppe Maria Berlanda
Mario Bova
Tiziana Bel
Mario De Noto

pag. n. 7

Berlanda Tiziana e Feri
Anna Gatto
Renzo Rinaldi
Sabrina Juretti
Alessia Fin

Margherita Loldan

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 24 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano, in nota integrativa, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile e nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, qualora ai sensi dell'art. 2435 bis il bilancio viene redatto in forma abbreviata dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tali documenti gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 112/2017, deve inoltre redigere, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto 4/07/2019.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Art. 25 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori, su proposta del consiglio di amministrazione, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- riconoscere l'assunzione di responsabilità;
- riconoscere la professionalità;
- riconoscere l'adesione al progetto della Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 26 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 25;

Grosa Maria Barbara
Maria Rosa
Tiziana Bet
Mario Le Rosta

pag. n. 8

Barbara Tizio Tizio
Anno 2020
Enzo Tizio
Sabrina Tizio
Alessia Tizio

Elisabetta Tizio

- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità o parte degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO V

Organi sociali

Art. 27 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione. Conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

Sez. I – Assemblea

Art. 28 – Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 24 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci operatori, tramite richiesta scritta contenente l'indicazione delle materie da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 29 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

pag. n. 9

Giuseppe Marino
Mario Basso
Roberto Del

Anna De Rube
Berluc Rube Fariene
Anna Goffo
Roberto Rube

Sabina Faretto
Alessia Rube

2. la nomina degli amministratori e la composizione dell'organo amministrativo;
3. la nomina del sindaco o dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, di cui all'art. 2545 septies;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto o mediante deliberazione assembleare.

In caso di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto dei documenti sottoscritti dai soci deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. In caso di deliberazione assembleare essa sarà presa con le modalità previste dall'art. 2479 bis del c.c. E' in ogni caso obbligatoria la deliberazione assembleare nei casi previsti dal 4° comma dell'art. 2479 c.c.

Art. 30 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 31 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 1 delega.

Art. 32 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Grano Maria Barbara
Mary Beld
Francesco del
Marco de Noto
Berlone De e Ferri
Anna Gato
Ercole Busch

Sabrina Gatti
Alessia Bu
Elisabetta Foldan

pag. n. 10

Sez. II - Organo amministrativo

Art. 33 – Amministratori

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi consecutivi. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e due vice presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori prese in forma collegiale devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 34 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare in forma collegiale ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa salvo quelli riservati dal presente statuto ai soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il consiglio relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla

grazie Maria Barbara
Anna Bone
Antonio Bert
pag. n. 11

Anna Maria Costa
Barbara Zola
Anna Costa
Elena Rinaldi

Giuseppe D'Amato

Elia Guidera Zoldan

Sabrina Jovetti
Alessandro

sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 35 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sez. III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 36 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, anche monocratico, oppure in forma collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

L'assemblea, in caso di nomina di un organo collegiale, nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci relazionano sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e sul rispetto delle norme sul bilancio sociale.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Grosa Ulona Barbara
Mono Bolue
Teodoro Bet

pag. n. 12

Nanno Re Nanto
Barbara Te e Fa' re
Anno Gatto
Bravo Renato

Giuseppe Duranti
Elleghuiga Foldan
Sabina Foutto
Alessia Bi

I sindaci possono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, a quelle del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Sez. IV - Modalità di tenuta delle riunioni

Art. 37 – Riunioni in video conferenza

Tutte le riunioni degli organi sociali potranno essere convocate anche in video conferenza con partecipazione dei componenti da posti diversi a condizione che il presidente e il segretario siano presenti nello stesso posto e che venga verificata e dichiarata per iscritto che tutti i partecipanti hanno collegamenti video ed audio funzionanti e che possono prendere visione dei documenti utilizzati nella riunione.

TITOLO VI

Scioglimento, clausole mutualistiche e regolamento interno

Art. 38 – Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 30.

I soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 39 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, 1° comma della L. 59 del 31/01/1992.

Art. 40 – Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 41 – Clausole mutualistiche

La Cooperativa, nel corso della sua vita sociale e in sede di liquidazione, non potrà distribuire ai soci utili superiori alla percentuale di interesse spettante ai finanziamenti effettuati dai soci.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Giuse Maria Barbara
Maria Elena
Tiziana Bel

pag. n. 13

Anna Re Nardin
Barbara Tosi
Anna Gatto
Serafino

Sabrina Louette
Alessia Fin

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci ed eventualmente gli aumenti, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 31/01/1992 n.59.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi a norma dell'art. 2526, 1° comma codice civile e offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore ai 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi nonché di distribuire le riserve tra i soci operatori stessi.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità o parte degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 42 – Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto all'articolo 41, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Qualsiasi delibera di modifica comporta l'automatica messa in liquidazione della Cooperativa.

Grosa Maria Barbara
Mona Bello

Fidonea G.T.
Roma De Noto

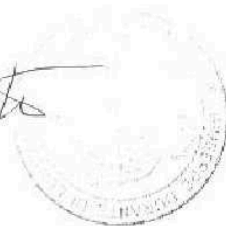
Barbara Zaira Ferraro

Anna Gatto
Rosa Russo
Sabrina Joubert

Alessia Di

Elleghuitta Loldar

Giuseppe D'Amato



ALLEGATO B AL RIFERITO N. 1450
RACCOMANDA N. 1226

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 L. 142/2001

Premessa

1. Il presente regolamento interno è stato approvato dall'assemblea in data 8 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 6, della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed entra in vigore dal 9 settembre 2020.

2. I soci lavoratori:

- concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della Cooperativa stessa;
- partecipano alla elaborazione di progetti e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione degli stessi;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali.

3. Ai sensi della legge 142/2001, il socio svolge la sua attività di lavoro attraverso un rapporto ulteriore rispetto a quello societario disciplinato dal presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le tipologie di rapporti con i soci indicate nell'articolo 1.

Art. 1 Tipologie di rapporto di lavoro con i soci prestatori

1. Tra socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- a. subordinato;
- b. autonomo;
- c. di collaborazione coordinata e continuativa
- d. occasionale.

2. E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

3. La scelta del tipo di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della Cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il lavoro, tenuto conto dell'organizzazione della Cooperativa.

Art. 2 Distribuzione del lavoro

1. La Cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e della relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di rapporto in essere (vedi statuto art.13).

2. L'ammissione a socio in Cooperativa non implica, di per sé, il diritto del socio allo svolgimento di attività lavorativa.

3. La Cooperativa si adopererà per favorire, il massimo di lavoro possibile per i soci, compatibilmente con le esigenze di servizio e privilegiando l'occupazione dei soci le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro, in linea con le finalità della Cooperativa.

4. A seguito della riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto, senza che da questo derivi alcun onere per la Cooperativa.

5. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di rapporto scelto, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale.

6. In caso di rapporto a tempo parziale il socio è tenuto ad assicurare la flessibilità di orario resa necessaria dalle esigenze di servizio, sia per quanto riguarda il numero di ore da svolgere, sia per quanto riguarda la distribuzione delle ore stesse.

7. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia concordata e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

8. Il socio non può eseguire in proprio lavori simili a quelli svolti dalla Cooperativa, se non espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Lo Schema Organizzativo del lavoro

1. Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea, in conformità del disposto dell'art. 1 secondo comma lettera a) della L. 3 Aprile 2001 n. 142, approva lo "Schema di organizzazione del lavoro" nella

Giuseppe Marino Borbone
Marco Cere
Fisiane del

Marco Re Nardo
Benedetta Maria Farnese
Anna Gotti
Renzo Rinaldi

Giuseppe Marino
Margherita Zolota
Sabrina Zanetti
Alessandro

Cooperativa che prevede anche l'organigramma della Cooperativa con la ripartizione di massima dei compiti e delle mansioni attribuibili ai prestatori di lavoro.

2. Nello "Schema di Organizzazione del Lavoro" viene anche stabilita in via generale la "tipologia" del rapporto di lavoro che regola lo scambio mutualistico tra Cooperativa e socio lavoratore in riferimento ai compiti assegnati dall'organigramma.

Art. 4 - L'assegnazione dei compiti al socio

1. Con l'ingresso in Cooperativa, o all'atto dell'inizio della prestazione lavorativa se non contestuale all'ammissione a socio, gli amministratori, salvo che non ricorrano gravi e/o comunque giustificati motivi, provvedono a regolamentare il rapporto del socio lavoratore secondo la tipologia di rapporto prevista nello schema organizzativo aziendale.

2. La scelta del tipo di rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa è opportuno sia funzionale al raggiungimento degli scopi tenuto conto:

- a) del contesto operativo dove la prestazione lavorativa verrà effettuata;
- b) del possesso da parte del socio delle professionalità richieste e del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc.
- c) delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- d) del tipo di lavoro disponibile nella Cooperativa.

3. Indipendentemente da quanto sopra, sia all'atto dell'ingresso in Cooperativa (o dell'inizio della prestazione lavorativa), sia in seguito, le parti possono derogare, di comune accordo e solo in forma scritta, a quanto stabilito nello schema organizzativo e regolare i propri rapporti secondo uno schema diverso.

4. La stipulazione del rapporto di lavoro in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze lavorative che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del CDA.

5. In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa stipula il rapporto di lavoro con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e lavorative contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.

Art. 5 - La lettera di avvio al lavoro

1. All'atto dell'ammissione del socio nella compagine sociale (o all'atto del suo inserimento nell'organizzazione del lavoro, se non contestuale alla sua ammissione in società), la Cooperativa e il socio sottoscrivono la "lettera di avvio al lavoro".

2. In detto documento, che costituisce prova del tipo di regolamento negoziale che le parti hanno inteso dare al loro rapporto, viene specificato:

- a) il "tipo" di rapporto lavorativo scelto tra le parti;
- b) le condizioni generali di regolamentazione del rapporto medesimo;
- c) il CCNL di riferimento in caso di rapporto di lavoro subordinato;
- d) il periodo di prova.

3. La lettera di avvio al lavoro costituisce l'unico documento probatorio sulla "tipologia" del rapporto di che le parti hanno inteso instaurare ed hanno concordato tra loro.

Art. 6 Trattamento economico dei soci

1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità ed alla qualità di lavoro conferito in Cooperativa.

2. Esso verrà determinato:

- a) per i soci con ulteriore rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dal successivo art. 11;
- b) per i soci con ulteriore rapporto di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dal successivo art. 18.

3. Il CDA delibererà annualmente la tipologia dei rimborsi, i criteri di applicazione e gli importi.

Articolo 7 - Ristorno

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio potrà essere definito, in base ai risultati economici dell'esercizio, un ristorno, in misura non superiore al 30% di trattamenti retributivi complessivi di cui all'articolo 11 (soci subordinati) e all'articolo 18 (soci non subordinati).

2. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- a) integrazioni delle retribuzioni;
- b) aumento gratuito del capitale sociale;
- c) distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

IL SOCIO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Prova Maria Barbara
Maria Teresa
Nicola
Nicola
Nicola
Nicola
Nicola
Nicola
Nicola
Nicola

Giuseppe

Margherita

Sabina
Luca

Art. 8 - Il rapporto di lavoro subordinato

1. Il socio, il cui ulteriore rapporto con la Cooperativa sarà regolato quale rapporto di lavoro subordinato, potrà definire con la Cooperativa stessa un rapporto a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato, a tempo parziale, stagionale, di formazione e lavoro, nonché sulla base di eventuali altre ipotesi che saranno in seguito introdotte dalla normativa.
2. Il rapporto di lavoro potrà essere sottoposto ad un periodo di prova, in coerenza con quanto è previsto dallo statuto sociale per il rapporto societario con il nuovo socio cooperatore.

Art. 9- L'interruzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli artt. 2532 e 2533 del codice civile.

Art. 10 - Il contratto di riferimento

1. Salve le ipotesi di crisi aziendale o di avviamento, la Cooperativa remunera i soci lavoratori subordinati secondo le tariffe retributive previste dal CCNL delle cooperative sociali.
2. In caso di impiego del socio in più settori di attività sarà applicato il Ccnl relativo all'attività prevalente al momento dell'avvio del lavoro.
3. La parte normativa del Ccnl potrà trovare applicazione solo in quanto compatibile con il rapporto mutualistico.

Art. 11 Trattamento economico dei soci in rapporto subordinato

1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla qualità e quantità di lavoro conferito in Cooperativa.
2. Per i soci che optano per un rapporto subordinato, ai sensi dell'art. 3 della L. 142/2001, il trattamento economico minimo sarà pari a quello previsto dal Ccnl applicabile come sopra riferito.
3. L'attribuzione dei livelli previsti dal Ccnl avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste e dell'esperienza maturata nel servizio.
4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci e categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.
5. L'assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva.
6. Indipendentemente dalla Contrattazione applicata al rapporto (e salvo che questa contrattazione non lo vieti), è salva la possibilità che nella "lettera di avvio al lavoro" le parti convengano una retribuzione più elevata dei minimi previsti dalla contrattazione applicabile, anche sotto forma di assegni ad personam o superminimi.
7. I trattamenti economici di cui ai numeri 4, 5 e 6 sono strettamente collegati alla prestazione mutualistica, pertanto eventuali modificazioni del contenuto della stessa daranno facoltà alla Cooperativa di provvedere alla modifica o alla revoca delle integrazioni e delle maggiorazioni di cui sopra.

Art. 12 - Gli obblighi del socio lavoratore subordinato

1. Il socio con ulteriore rapporto di lavoro subordinato è inserito nell'organico ed è tenuto a:
 - a) rispettare i criteri di organizzazione del lavoro determinati dal consiglio di amministrazione, anche in relazione agli obiettivi strategici definiti in assemblea;
 - b) svolgere le mansioni affidategli nel rispetto dell'orario di lavoro e degli altri ordini di servizio impartitegli dagli amministratori e/o dagli eventuali responsabili del lavoro incaricati dagli stessi amministratori.
 2. In caso di violazione di tali obblighi, il consiglio di amministrazione, con apposita delibera, porrà a carico del socio le sanzioni disciplinari previste dal Ccnl di riferimento oppure quelle diverse eventualmente stabilite dall'assemblea, con apposito regolamento disciplinare, in relazione alle specifiche caratteristiche del rapporto mutualistico.
- Nei casi di maggiore gravità, si darà luogo all'esclusione del socio.

IL SOCIO CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO

Art. 13 - Il rapporto di lavoro autonomo

1. Qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa non richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, tra il socio lavoratore e la Cooperativa potrà essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo.

Grazia Maria Barbara
Mons. Boe
Nelson del

Mons. Pe Ruti
Berluc. De. e. F. e. e.
Anna Gatto
Renzo Rinaldi

Giuseppe Marino
Elia Ghisla Folda
Sabine Louette
Alessia Ricci

2. In tal caso il socio potrà svolgere la sua opera in forza di rapporto libero professionale o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
3. I soci stabiliranno, di comune accordo con la Cooperativa, un rapporto in forma di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, applicandosi la relativa regolamentazione, sulla base della tipologia del rapporto prescelto, in particolare l'art. 2222 e ss. codice civile, l'art. 409, n. 3) c.p.c. e l'art. 47, lettera c-bis, d.p.r. n. 917/86.
4. La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti ad essa affidati, dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici.
5. Si applicheranno altresì le norme previdenziali e fiscali previste per ogni singola e specifica fattispecie regolamentata, ivi comprese le Casse previdenziali istituite dai vari ordini professionali.

Art. 14 - Lo Schema Organizzativo del lavoro

1. L'assegnazione degli incarichi e delle prestazioni al socio deve essere funzionale al raggiungimento degli scopi tenuto conto:

- del contesto operativo dove la prestazione lavorativa verrà effettuata;
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc.
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro.

2. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione ed il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposita lettera-contratto sottoscritta con la Cooperativa. In corso di svolgimento dell'incarico, il socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico organizzative e agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico ad altri soci.

3. In caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o occasionale, il socio dovrà convenire con l'organo amministrativo i tempi e le modalità di esplicazione della sua attività, onde la stessa possa svolgersi nell'ambito della più generale e complessiva attività sociale.

Art. 15 - Lettera-contratto di incarico

1. All'atto dell'ammissione del socio nella compagine sociale (o all'atto del suo inserimento nell'organizzazione del lavoro, se non contestuale alla sua ammissione in società) la Cooperativa e il socio sottoscrivono la lettera-contratto di incarico.

2. In detto documento, che costituisce prova del tipo di regolamento negoziale che le parti hanno inteso dare al loro rapporto, vengono specificate le condizioni generali di regolamentazione del rapporto medesimo, le prestazioni richieste, le modalità di espletamento ed il corrispettivo pattuito.

3. La lettera di incarico costituisce l'unico documento probatorio sulle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del rapporto che le parti hanno inteso darsi e si sono date tra loro.

Art. 16 - La regolamentazione dei compensi

1. Salvo che la prestazione richiesta al socio non si esaurisca in specifici ed assai delimitati incarichi, il compenso sarà determinato avendo come riferimento le tabelle professionali, gli usi e le consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla Cooperativa.

2. I corrispettivi, quando non siano inderogabilmente stabiliti dalla Legge o dai vari ordini professionali, vengono concordati preventivamente tra il socio e la Cooperativa e sono determinati in modo da essere proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni rese e rapportati ai costi sostenuti dalla Cooperativa. Per i soci in collaborazione coordinata e continuativa potranno essere definiti anche compensi di trattamento di fine mandato da erogarsi al momento di interruzione del rapporto di lavoro con la Cooperativa.

3. Per le prestazioni analoghe o astrattamente riconducibili a prestazioni professionali (esclusive o riservate o comunque proprie di talune professioni) si terranno in considerazione le tariffe eventualmente in vigore per le attività professionali di riferimento. In mancanza di queste ci si potrà rifare al costo medio sostenuto dalle aziende del territorio per retribuire i lavoratori dipendenti le cui prestazioni siano analoghe o simili.

Art. 17 - L'applicabilità delle normative previdenziali e sulla sicurezza del lavoro

1. Al socio che svolge attività nei confronti della Cooperativa si applicano, oltre alle regole stabilite nel presente regolamento, nello statuto sociale e nel regolamento disciplinare, le norme proprie dell'attività da lui svolta.

2. In particolare, oltre alla normativa fiscale prevista in via generale dall'ordinamento, si applicheranno le norme previdenziali previste per la generalità dei lavoratori autonomi, in mancanza di norme previdenziali specifiche a lui applicabili.

3. Al socio lavoratore saranno applicati, in quanto compatibili con le modalità delle prestazioni lavorative svolte, i decreti legislativi sulla sicurezza del lavoro.

Grosche Maria Barbara
Mona Bore
Hilano Bel

Anna Re Neri
Borace Rosa Felice
Anna Gatto
Rosa Rando

Giuseppe Durante

Maigunta Fodor

Sabino Zucchetto
Alessandro

Art. 18 - L'obbligo di esclusiva

1. Il socio lavoratore, salvo che nella "lettera di incarico" non sia altrimenti disposto e salvo che ciò non sia richiesto dalla Legge o dal tipo dell'incarico che è chiamato a svolgere, non ha l'obbligo di esclusiva con la Cooperativa.
2. Ove la "lettera di incarico" preveda per il socio un obbligo di esclusiva o una limitazione della sua libertà di contrarre con terzi, le limitazioni non potranno superare i limiti previsti dalla Legge a questo proposito.

Art. 19 - Gli obblighi del socio lavoratore in rapporto di lavoro autonomo.

1. Il socio lavoratore in rapporto di lavoro autonomo con la stipula della lettera di incarico è inserito nell'organico ed è tenuto, tra l'altro a:
 - a) svolgere le mansioni affidategli nel rispetto dei termini previsti dalla lettera di incarico e delle direttive che potranno essergli impartite dagli amministratori e/o dagli eventuali responsabili di settore;
 - b) osservare il più rigoroso rispetto dei vincoli derivanti dalla sua collaborazione autonoma;
 - c) rispettare i criteri di organizzazione del lavoro determinati dal consiglio di amministrazione anche in relazione agli obiettivi strategici definiti in assemblea;
 - d) dare all'eventuale socio subentrante nell'incarico tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

Art. 20 - Revoca e scioglimento del rapporto

In caso di inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, o il grave inadempimento degli obblighi assunti con la lettera d'incarico può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso e di scioglimento del rapporto sociale.

LO STATO DI CRISI

Art. 21 - Le necessità

1. Ciascun socio è tenuto a concorrere alle necessità anche mediante personali apporti economici nel rispetto delle condizioni previste dalle Leggi sulla cooperazione ed a quelle di cui appresso.
2. Lo stato di crisi aziendale è deliberato dall'assemblea sociale su proposta del consiglio di amministrazione ogni qualvolta si manifestino segnali di crisi aziendale o sia ritenuto necessario o anche solo opportuno un intervento di tipo finanziario e/o organizzativo.
3. L'assemblea che delibera lo stato di crisi prevede un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali, con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione.
3. Durante il periodo di crisi non sarà comunque possibile effettuare il ritorno di cui all'articolo 6 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.
4. In funzione del superamento dello stato di crisi, l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di lavoro gratuito e di disponibilità alla flessibilità temporale delle prestazioni lavorative.

NORME TRANSITORIE

Art. 22 - La scelta del tipo di rapporto per i soci presenti alla data di approvazione del regolamento

1. I soci lavoratori già in forza alla data del 31 dicembre 2020, provvedono entro 30 (trenta) giorni a definire con la Cooperativa la tipologia del loro apporto lavorativo secondo uno dei "tipi" negoziali previsti nel presente regolamento.
2. In mancanza di definizione del tipo di rapporto entro il termine sopra indicato, a ciascun socio si applicherà, d'ufficio, il "tipo" contrattuale corrispondente alle sue mansioni in conformità a quanto stabilito nello "Schema di Organizzazione del Lavoro" approvato dalla Cooperativa.
3. Qualsiasi modificazione successiva della "tipologia" così attribuita potrà avvenire solo con il consenso di entrambe le parti risultante dalla comune sottoscrizione della lettera di lavoro sopra prevista e con le altre modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 23 - Modificazioni del regolamento

1. Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà rinvio allo statuto, alle delibere degli organi sociali nonché alle disposizioni di legge applicabili.

Grazia Maria Barbara
Monsi Dore
Marco Del

Monsi De Rube
Barbara De Rube
Anna Gatto
Rosa Rube

Sabrina Zanetti
Alessia Bu

21 di 21